


ALLEGATO A) AL

REP. N° 1672/1247



Numero	Sig.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CAP	CITTA'
1	Sig.	AZZOLINI	LUCIANO			
2	Sig.ra	BERTOLDI	MARTA	Via S. Romano, 25		
3	Sig.ra	BORTOLAMEDI	LUCIA	Viale Verona, 110	38123	TRENTO
4	Sig.ra	CATTANI	VERONICA			
5	Sig.	CLEMENTI	PATRICK			
6	Sig.	COLOGNA	NICOLA			
7	Sig.ni	CONDINI	CLAUDIO	Via Vittime delle Foibe 36	38121	TRENTO
8	Sig.	LORENZINI	ERMINIO			
9	Sig.ra	LUNESU	LAURA			
10	Sig.ra	MALFATTI	MARIA			
11	Sig.	MARGONI	FERRUCCIO			
12	Sig.	PAOLINO	GIORGIO			
13	Sig.ra	PEDERZOLLI	ALICE			
14	Sig.	PEDERZOLLI	MARCO			
15	Sig.	PEDERZOLLI	ALDO			
16	Sig.	RECLA	NICOLA			
17	Sig.	RIGOTTI	FRANCESCO			
18	Sig.ra	ROSATI	AUGUSTA			
19	Sig.	SETTI	OSCAR			
20	Sig.	TAVA	STEFANO	VIA NATTEOTTI, 30	38122	TRENTO

*Polarelli*  
*Margoni*

*Polarelli*  
*Margoni*  
*Bortolamedi*  
*Veronica*  
*Patrick*  
*Nicola*  
*Claudio*  
*Erminio*  
*Laura*  
*Maria*  
*Ferruccio*  
*Giorgio*  
*Alice*  
*Marco*  
*Aldo*  
*Nicola*  
*Francesco*  
*Augusta*  
*Oscar*  
*Stefano*

STATUTO  
TITOLO I  
COSTITUZIONE E SCOPI  
ART. 1

ALLEGATO 2) AL

REP. N° 1672/1297

E' costituita l'Associazione denominata

"C.T.S. CENTRO TRENTO SOLIDARIETA' O.N.L.U.S."

per la promozione di interventi di prevenzione cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze associate a disturbi psichici. L'associazione, nata con l'esperienza di "Progetto Uomo" ispira i propri progetti ed interventi alla filosofia centrata sulla persona.

L'Associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II, Cap. II, art. 14 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Il Centro ha sede legale nel Comune di Trento.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Esecutivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Il Centro opera nel territorio della provincia di Trento.

La durata è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta).

ART. 3

Il Centro non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti svantaggiati, mediante:

a) la ricerca e lo studio dei problemi e delle cause della devianza e del disagio personale, con particolare attenzione al disagio psichico ed alle dipendenze, operando in proprio ed in collaborazione con gli Enti locali nonché in collegamento con gli altri organismi che operano nel campo suddetto;

b) la costituzione, definizione e gestione di progetti terapeutici e di reinserimento lavorativo, nonché di relativi programmi, sia individualizzati sia di gruppo a persone in condizione di disagio. I predetti progetti e programmi potranno anche ispirarsi e/o coordinarsi a linee di indirizzo e a progetti distinti da quelli propri dell'Associazione;

c) la formazione professionale di operatori agenti presso l'Associazione e/o più in generale nel campo della devianza e del disagio personale;

d) interventi atti al coinvolgimento e alla valorizzazione del singolo e della famiglia, quest'ultima quale nucleo di rapporti, valori ed interessi imprescindibili nell'attività di prevenzione e di sostegno al disagio, ma anche quale possibile nucleo conflittuale centro di disagio;

e) interventi finalizzati allo sviluppo e alla promozione di ogni attività in tema di disagio, della devianza e del conflitto, in collaborazione anche con le comunità di appartenenza, Enti Pubblici e istituzioni private, nonché con il volontariato;

f) l'attività di formazione in generale, con facoltà di organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione e perfezionamento professionale

di qualsivoglia genere e in qualsiasi materia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

#### ART. 4

Sono soci del Centro tutti coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzarle.

Possono diventare soci le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato persona fisica maggiore di età e per l'associato persona giuridica il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante legale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'ammissione al socio è deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'eventuale diniego di ammissione a socio deve essere motivato al richiedente.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere versate secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti all'elettorato attivo e passivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

Gli Associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Comitato esecutivo.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

#### ART. 5

Il Centro attua le sue finalità attraverso convenzioni con Enti pubblici, con i contributi dei soci, e con eventuali elargizioni e donazioni da parte di privati cittadini e con entrate derivanti da attività diverse e commerciali marginali.

#### TITOLO II


#### ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

#### ART. 6

Sono organi del Centro:

1. L'Assemblea Generale dei soci;
2. Il Comitato Esecutivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Presidente onorario, se nominato.

*Marco Felisetti*  
*Maria Elena*



## ART. 7

L'Assemblea Generale dei soci:

- a) è organo deliberante;
- b) rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
- c) si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni volta che essa viene convocata dal Comitato Esecutivo;
- d) è costituita da tutti i soci, e qualora sia socio una istituzione, da persona a ciò delegata con delega scritta dal rappresentante legale della Istituzione medesima;
- e) formula le direttive generali del programma del Centro che viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
- f) elegge il Comitato Esecutivo;
- g) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- i) approva le modifiche dello Statuto proposte dal Comitato Esecutivo.

L'assemblea generale dei soci approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo annuale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Comitato esecutivo lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta al Comitato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatte salve le delibere riguardanti le cariche sociali, che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro ed in sua assenza dal vice Presidente.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto, con la presenza, in prima ed in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, e sull'eventuale scioglimento del Centro, con il voto favorevole, in prima ed in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati.


Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

## ART. 8

Il Comitato Esecutivo che dura in carica tre anni:

- a) è formato da tre a undici membri eletti dall'Assemblea Generale, tra i propri aderenti in regola con la quota associativa e anche tra i non associati in misura non superiore al 20% del totale dei membri del Comitato.

Non può essere eletto un familiare o congiunto di un dipendente del "C.T.S. - Centro Trentino di Solidarietà Onlus";

*Marco*  
*Salerno*  
*Maria*  


- b) il comitato esecutivo può nominare procuratori per singoli atti o pluralità di atti definendone i poteri e l'eventuale compenso;
- c) definisce ed attua il programma del Centro e prende tutte le iniziative che ritiene utili al Centro in aderenza agli scopi fissati dall'art. 3 dello Statuto;
- d) delibera l'ammissione di nuovi soci nonché l'esclusione dei soci non in regola col versamento della quota associativa annuale per almeno tre anni consecutivi;
- e) amministra i fondi del Centro per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi del Centro secondo le norme di legge;
- f) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- g) presenta annualmente nell'Assemblea Generale dei soci un bilancio dell'attività sociale ed il bilancio economico del Centro, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori;
- h) si riunisce di regola mensilmente ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno;
- i) nomina tra i propri membri: il Presidente, uno o due Vice Presidenti un Tesoriere e un Segretario del Comitato esecutivo;
- l) decide la costituzione della pianta organica del Centro e favorisce la formazione del personale;
- m) il compenso dei membri del Comitato esecutivo è fissato dall'assemblea mentre il compenso del Presidente o dei componenti il Comitato esecutivo incaricati di speciali compiti è fissato dal Comitato stesso. In ogni caso i compensi annui non devono superare il limite di cui all'art.10 comma 6 lett.C del D.Lgs.460/1997 e s.m.;
- n) fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, con parere consultivo, il Responsabile terapeutico del Centro e l'assistente spirituale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di decesso o dimissioni di uno dei membri del Comitato è chiamato a succedere il socio che ha avuto il maggior numero dei voti dopo gli eletti.

#### ART. 9

Il Presidente del Centro:

- a) è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri;
- b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, convoca e presiede il Comitato Esecutivo del Centro;
- c) rappresenta il Centro a tutti gli effetti con potere di firma in nome e per conto del Centro stesso,
- d) è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dal Centro; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale dispone di analogo potere di firma;
- e) dura in carica tre anni.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo.

#### ART. 9-BIS

Il Centro può nominare un Presidente Onorario, individuandolo tra soggetti

che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, su proposta del Comitato Esecutivo, e dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

#### ART. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è composto da un Presidente, da due Revisori effettivi e da un Revisore supplente, nominati dall'Assemblea Generale dei soci e scelti anche tra i non soci;

b) dura in carica tre anni;

c) controlla l'amministrazione del centro.

Il compenso per i membri del Collegio dei Revisori è fissato all'atto della nomina in Assemblea e non deve eccedere il limite di cui all'art.10 comma 6 lett.C) del D.Lgs 460/97.

#### ART. 11

Il patrimonio del Centro è costituito dalle quote annuali associative di iscrizione, da eventuali donazioni, da beni mobili ed immobili, da sussidi e contributi pubblici e privati.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 12

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

#### ART. 13

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

#### ART. 14

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1995 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 15

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

STATUTO  
TITOLO I  
COSTITUZIONE E SCOPI  
ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata

"C.T.S. CENTRO TRENINO SOLIDARIETA' ENTE DEL TERZO SETTORE"  
per la promozione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli  
stati di dipendenza da sostanze associate a disturbi psichici. L'associazione,  
nata con l'esperienza di "Progetto Uomo" ispira i propri progetti ed  
interventi alla filosofia centrata sulla persona.

L'Associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II, Cap. II, art. 14 e  
segg. del codice civile e del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in  
avanti indicato come "Codice del Terzo settore") nonché dal presente  
Statuto.

Essa si configura quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto  
legislativo n. 117 del 2017.

ART. 2

Il Centro ha sede legale nel Comune di Trento.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento  
non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato  
Esecutivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi  
secondarie.

Il Centro opera nel territorio della provincia di Trento.

La durata è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta).

ART. 3

Il Centro persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di  
utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e  
prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse  
generale.

In particolare l'Associazione ha la finalità di offrire servizi di prevenzione,  
cura e riabilitazione di soggetti svantaggiati.

Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma,  
l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse  
generale, così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6  
giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, le predette attività possono consistere in:

- a) ricerca e studio dei problemi e delle cause della devianza e del disagio  
personale, con particolare attenzione al disagio psichico ed alle dipendenze,  
operando in proprio ed in collaborazione con gli Enti locali nonché in  
collegamento con gli altri organismi che operano nel campo suddetto;
- b) costituzione, definizione e gestione di progetti terapeutici e di  
reinserimento lavorativo, nonché di relativi programmi, sia individualizzati  
sia di gruppo a persone in condizione di disagio. I predetti progetti e  
programmi potranno anche ispirarsi e/o coordinarsi a linee di indirizzo e a  
progetti distinti da quelli propri dell'Associazione;
- c) formazione professionale di operatori agenti presso l'Associazione e/o  
più in generale nel campo della devianza e del disagio personale;

d) interventi atti al coinvolgimento e alla valorizzazione del singolo e della famiglia, quest'ultima quale nucleo di rapporti, valori ed interessi imprescindibili nell'attività di prevenzione e di sostegno al disagio, ma anche quale possibile nucleo conflittuale centro di disagio;

e) interventi finalizzati allo sviluppo e alla promozione di ogni attività in tema di disagio, della devianza e del conflitto, in collaborazione anche con le comunità di appartenenza, Enti Pubblici e istituzioni private, nonché con il volontariato;

f) attività di formazione in generale, con facoltà di organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione e perfezionamento professionale di qualsivoglia genere e in qualsiasi materia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Spetta al Comitato Esecutivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

#### ART. 4

Sono soci del Centro tutti coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzarle.

Possono diventare soci le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato persona fisica maggiore di età e per l'associato persona giuridica il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante legale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'ammissione al socio è deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'eventuale diniego di ammissione a socio deve essere motivato al richiedente.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.


I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere versate secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché

Marta

Polarelli

Marta





dei diritti all'elettorato attivo e passivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

Gli Associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Comitato esecutivo.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

#### ART. 5

Il Centro attua le sue finalità attraverso convenzioni con Enti pubblici, con i contributi dei soci, e con eventuali elargizioni e donazioni da parte di privati cittadini e con entrate derivanti da attività diverse e commerciali marginali.

#### TITOLO II

#### ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

#### ART. 6

Sono organi del Centro:

1. L'Assemblea Generale dei soci;
2. Il Comitato Esecutivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo;
5. Il Presidente Onorario, se nominato;
6. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione, se obbligatori per legge.

#### ART. 7

L'Assemblea Generale dei soci è organo deliberante, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci. Si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni volta che essa viene convocata dal Comitato Esecutivo. Essa è costituita da tutti i soci iscritti, e qualora sia socio una istituzione, da persona a ciò delegata con delega scritta dal rappresentante legale della Istituzione medesima.

L'Assemblea Generale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- l) formula le direttive generali del programma del Centro che viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea generale dei soci approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Comitato esecutivo lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta al Comitato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatte salve le delibere riguardanti le cariche sociali, che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro ed in sua assenza dal vice Presidente.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto, con la presenza, in prima ed in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, e sull'eventuale scioglimento del Centro, con il voto favorevole, in prima ed in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

#### ART. 8

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni:

a) è formato da tre a undici membri eletti dall'Assemblea Generale, tra i propri aderenti in regola con la quota associativa e anche tra i non associati in misura non superiore al 20% del totale dei membri del Comitato.

Non può essere eletto un familiare o congiunto di un dipendente del "C.T.S. CENTRO TRENINO SOLIDARIETA' ENTE DEL TERZO SETTORE";

b) il comitato esecutivo può nominare procuratori per singoli atti o pluralità di atti definendone i poteri e l'eventuale compenso;

c) definisce ed attua il programma del Centro e prende tutte le iniziative che ritiene utili al Centro in aderenza agli scopi fissati dall'art. 3 dello Statuto;

d) delibera l'ammissione di nuovi soci nonché l'esclusione dei soci non in regola col versamento della quota associativa annuale per almeno tre anni consecutivi;

e) amministra i fondi del Centro per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi del Centro secondo le norme di legge;

f) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;

g) presenta annualmente nell'Assemblea Generale dei soci un bilancio dell'attività sociale ed il bilancio economico del Centro, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione dell'Organo di Controllo;

h) si riunisce di regola mensilmente ed inoltre ogni volta che il Presidente lo

Emerza  
Folazzoli

Maria  
Pancera



ritiene opportuno;

i) nomina tra i propri membri: il Presidente, uno o due Vice Presidenti un Tesoriere e un Segretario del Comitato esecutivo;

l) decide la costituzione della pianta organica del Centro e favorisce la formazione del personale;

m) il compenso dei membri del Comitato esecutivo è fissato dall'assemblea mentre il compenso del Presidente o dei componenti il Comitato esecutivo incaricati di speciali compiti è fissato dal Comitato stesso;

n) fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, con parere consultivo, il Responsabile terapeutico del Centro e l'assistente spirituale.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di decesso o dimissioni di uno dei membri del Comitato è chiamato a succedere il socio che ha avuto il maggior numero dei voti dopo gli eletti.

#### ART. 9

Il Presidente del Centro:

a) è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri;

b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, convoca e presiede il Comitato Esecutivo del Centro;

c) rappresenta il Centro a tutti gli effetti con potere di firma in nome e per conto del Centro stesso,

d) è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dal Centro; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale dispone di analogo potere di firma;

e) dura in carica tre anni.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo.

#### ART. 10

Il Centro può nominare un Presidente Onorario, individuandolo tra soggetti che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, su proposta del Comitato Esecutivo, e dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

#### ART. 11

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e finanziario, e, in particolare, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

È inoltre compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito libro.

I membri dell'organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

La nomina del Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 12

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- (a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- (c) il libro degli associati ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo. I libri di cui alla lettera b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione, facendone apposita istanza al Comitato Esecutivo.

#### ART. 13

Il patrimonio del Centro è costituito:

- a) dalle quote annuali associative di iscrizione;
- b) dai contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni;
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;
- e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi dell'Associazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del

Codice del terzo Settore.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 14

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio, in conformità alle previsioni degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

#### ART. 15

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

#### ART. 16

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

\* \* \*

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per l'Organo di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione dell'Associazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello

statuto attualmente in vigore.